



Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERAZIONE N. 1202 DEL 23 novembre 2016

PREC 147/15/LS

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da De Marco srl (Capogruppo in ATI con De Cicco sas di De cicco Roberto & c ed Edilelettra srl) – Comune dell'Aquila – Procedura aperta per l'affidamento del progetto esecutivo ed esecuzione di lavori e forniture occorrenti per la realizzazione del Parco Urbano in Piazza d'Armi – Importo a base di gara: € 18.619.713,84 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Controinteressato: ditta coop. Ricina

Requisiti speciali per la progettazione esecutiva – Progettazione definitiva – Elementi essenziali dell'offerta – Soccorso istruttorio - Regolarizzazione

E' legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per permettere al concorrente la regolarizzazione del possesso dei requisiti speciali per la progettazione, dichiarati, in sede di offerta, con riguardo alla progettazione definitiva, anziché alla progettazione esecutiva, così come indicavano Bando e Disciplinare di gara, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti deve essere valutata al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine per la presentazione dell'offerta

Art. 46, comma 1-ter, D. lgs 163/2006

Art. 38, comma 2-bis, D. lgs 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere trasmessa con nota prot. 39216 del 02/04/2015, reiterata con nota prot. 45535 del 16/04/2015, presentate da De Marco srl (Capogruppo in ATI con De Cicco sas di De cicco Roberto & c ed Edilelettra srl) nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del progetto esecutivo ed esecuzione di lavori e forniture occorrenti per la realizzazione del Parco Urbano in Piazza d'Armi;

VISTA la nota prot. n. 48501 del 22/04/2015 con cui il Comune dell'Aquila prende preventiva posizione rispetto alla questione sollevata dall'istante, prima di aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento;



Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la nota prot. 78231 del 18/06/2015 con cui l'istante trasmette all'Anac documenti ulteriori, reiterando la richiesta, a seguito dell'avvenuta disposizione di soccorso istruttorio con irrogazione di sanzione per € 18.619,61;

VISTO l'avvio dell'istruttoria prot. 83523 del 01/07/2015 nei riguardi della stazione appaltante e soggetto istante;

VISTA la nota prot. 87249 dell'08/07/2015 con cui la Stazione appaltante trasmette proprie memorie a seguito dell'avvio del procedimento, indicando di aver ravvisato nel procedimento in corso i presupposti per la regolarizzazione dell'offerta e, conseguentemente, di aver disposto l'ammissione dell'ATI alla fase successiva di gara, mediante esercizio di soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, comma 1-ter e 38, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici;

VISTI gli atti di gara avviso di gara, bando, disciplinare, atti di gara, verbali di gara della commissione aggiudicatrice, corrispondenza intercorsa tra le parti, depositati unitamente all'istanza di precontenzioso e alle memorie di replica;

VISTA l'istanza, con la quale il RTI De Marco osserva di essere stato escluso per aver mancato di dimostrare il possesso dei requisiti speciali per la categoria E13 ed E19 (ex Id) per la progettazione esecutiva, asserendo tuttavia di aver dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti, con riguardo alla progettazione definitiva;

CONSIDERATO che il Bando, con riguardo ai requisiti di ordine speciale, dispone che *“i professionisti (...) debbono essere in possesso di adeguata qualificazione per la progettazione con riferimento a quanto indicato nello specchietto riepilogativo di cui al punto “B” del presente bando e meglio specificato nel disciplinare di gara”* e che l'indicato punto B, rubricato *“Requisiti relativi alla progettazione esecutiva”*, elenca una serie di requisiti, tra cui le categorie in contestazione, con chiaro riferimento alla progettazione esecutiva (Bando di gara, pp. 2-3);

CONSIDERATO, inoltre, che il Disciplinare di gara prevede espressamente, con formulazione non equivocabile, che il progettista esterno debba presentare le dichiarazioni sui *“requisiti relativi alla progettazione esecutiva”* (Disciplinare di gara, p. 14);

CONSIDERATO l'art. 46, comma 1-ter, del D.lgs 163/2006, secondo cui *“le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”*;

CONSIDERATO che, in relazione al soccorso istruttorio per la dimostrazione di elementi essenziali dell'offerta, l'Anac, con Determinazione 8/01/2015, n. 1, ha affermato che la disciplina



Autorità Nazionale Anticorruzione

del soccorso istruttorio non può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione della domanda o dell'offerta;

CONSIDERATO che l'ATI richiedente dichiara che il raggruppamento temporaneo di progettisti designato dall'ATI è in possesso del requisito di progettazione esecutiva, avendo l'arch. Egizia Gasparini parte del citato RTP eseguito negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando "*progettazione esecutiva per importi ben oltre sufficienti a dimostrare il possesso del requisito richiesto dall'ente appaltante*";

RITENUTO che correttamente la stazione appaltante ha disposto la regolarizzazione dell'offerta mediante soccorso istruttorio, con irrogazione della sanzione trattandosi di dover sanare una ipotesi di incompletezza degli elementi dell'offerta, ai sensi degli artt. 46, comma 1-ter e 38, comma 2-bis, d.lgs 163/2006, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti deve essere valutata al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine per la presentazione dell'offerta;

VISTO l'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

il Consiglio

ritiene che la stazione appaltante abbia legittimamente esercitato il ricorso al soccorso istruttorio per permettere al RTI la regolarizzazione del possesso dei requisiti speciali per la progettazione, dichiarati, in sede di offerta, con riguardo alla progettazione definitiva, anziché alla progettazione esecutiva, così come era richiesto da Bando e Disciplinare di gara, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti deve essere valutata al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine per la presentazione dell'offerta.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito